



Città di Saronno
Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del
14/10/2010**

ART. 1

E' costituito presso apposita sede comunale il Gruppo Comunale di Volontari Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano abituale dimora nel Comune o Comuni limitrofi, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

ART. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed alla accettazione della stessa da parte del Sindaco.

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale qualifica.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie od altro, connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi. ai sensi dell'art.4 della Legge n° 266/1991 e successivi decreti ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia.



ART. 3

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della Legge n. 225/92, è autorità comunale di protezione civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un coordinatore ed un vice coordinatore, che opera solo in caso di assenza, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco ed il gruppo stesso, per le attività di protezione civile. I candidati a ricoprire i ruoli di coordinatore e vice coordinatore potranno essere indicati dal gruppo comunale di protezione, previa consultazione interna al gruppo stesso.

Il Sindaco può delegare le funzioni di cui sopra ad un assessore.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ogni qualvolta viene citato quale organo di protezione civile il Sindaco, questi deve intendersi sostituito dall'assessore competente, ove delegato. E' comunque fatta salva la facoltà per il Sindaco di avocare a sé la trattazione delle pratiche.

ART. 4

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del coordinatore e/o vice coordinatore del gruppo comunale predispone ed attua a titolo indicativo ma non esaustivo le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;



Città di Saronno

Provincia di Varese

- curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione al principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Comuni e riservandosi la facoltà di individuare dei capisquadra per la guida dei volontari nelle attività addestrative e di intervento;
- informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente;
- ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile;
- nominare eventuali responsabili delle attività e dei servizi organizzati dal gruppo volontari di Protezione Civile;

Il Sindaco al fine di consentire un migliore affiatamento e coordinamento delle risorse umane disponibili in caso di emergenza, potrà altresì richiedere al coordinatore e/o vice coordinatore di:

- organizzare esercitazioni in edifici/terreni di proprietà pubblica o promuovere iniziative dirette alla salvaguardia dell'Integrità del territorio comunale;
- suddividere i volontari, in base alle rispettive capacità, in squadre;
- nominare, previa valutazione soggettiva delle effettive esperienze, eventuali capisquadra.

ART. 5

I volontari possono essere formati ed addestrati a cura della Regione Lombardia - Servizio di Protezione Civile - o dalla Prefettura competente con il supporto di tecnici dei settori regionali, del



Città di Saronno

Provincia di Varese

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato ed altri tecnici qualificati appartenenti ad Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

ART. 6

Il gruppo comunale di Protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

ART. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

E' fatto obbligo agli appartenenti al gruppo di garantire almeno un numero di 88 (ottantotto) ore su anno solare con una media minima di 8 (otto) ore mensili (per 11 mesi) di presenza alle attività del gruppo stesso a pena la sua esclusione dal gruppo. Il conteggio terrà conto di tutte le attività (riunioni, servizi, corsi di formazione, incontri, attività del gruppo, .ecc.) e sarà compito del coordinatore e/o vice coordinatore tenere apposito registro anche informatico e redigere ogni 31 dicembre regolare verbale indirizzato al Sindaco nel quale verranno segnalate eventuali violazioni all'obbligo sopra costituito. Per i nuovi volontari il computo dei minimi verrà rapportato ai mesi di appartenenza. La presente norma si applicherà, fatte salve eventuali assenze dovute a causa di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicate dal volontario al Coordinatore.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, ne' tantomeno sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).



Città di Saronno

Provincia di Varese

I volontari appartenenti al gruppo di Protezione Civile, in ogni momento operativo o di addestramento possono rifiutarsi di eseguire lavori od azioni che essi giudichino pericolose o dalla cui esecuzione non si ritengano adeguatamente preparati, senza che ciò possa pregiudicare la loro appartenenza futura al gruppo.

ART. 8

Ai volontari di protezione civile, purché il Gruppo Comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, ai sensi degli artt.10 ed 11 dei D.P.R. 613/94, nell'ambito delle operazioni di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza o formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato: al volontario impiegato in attività addestrativa o in intervento di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato: al volontario viene garantito per il periodo di impiego il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratore autonomo, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- c) copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art.4 Legge 11 agosto 1991 n° 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione od altri provvedimenti legislativi in materia: i



Città di Saronno

Provincia di Varese

componenti del gruppo sono coperti durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento della Protezione Civile o chi ne abbia facoltà a norma di legge.

d) il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica suddivise in:

* spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art. 11 del D.P.R. 613/94 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;

* eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;

* altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.

ART. 9

All'equipaggiamento dei volontari provvede il Comune che può avanzare richiesta alla locale Prefettura per l'integrazione delle dotazioni: il Comune terrà a disposizione un locale dove conservare e custodire il materiale per l'impiego. Tutto l'equipaggiamento in dotazione al singolo volontario è assegnato in comodato d'uso e dovrà essere mantenuto in efficiente stato di conservazione. La dotazione personale del volontario (divise, scarpe, tesserino di riconoscimento, guanti, ecc...) dovrà essere riconsegnata in caso di cessazione volontaria o di esclusione dal gruppo volontari. Della consegna e della riconsegna verrà redatto verbale scritto.

ART. 10

Il Sindaco e' garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

ART. 11

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, condiziona l'appartenenza al gruppo. Le infrazioni possono comportare la sospensione temporanea in via precauzionale attuata dal Sindaco,



Città di Saronno

Provincia di Varese

sentito, se del caso, il parere non vincolante del coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

L'esclusione dal Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, avrà luogo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- mancato rispetto del regolamento;
- mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 7;
- per i volontari che tengano un comportamento nei confronti degli altri volontari e dei cittadini tale da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo e l'immagine del Comune;
- per i volontari che danneggino, con dolo o colpa grave, mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.